

STATUTO "VOCI IN ASCOLTO - APS"

ART. 1

Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **VOCI IN ASCOLTO - APS**, che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha sede legale in Via Consortile n. 131, Cataforio (frazione del Comune di Reggio Calabria), CAP 89133. La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative o sezioni locali in altri territori, purché funzionali al perseguimento delle finalità dell'Associazione. L'Associazione opera sul territorio locale, nazionale ed internazionale. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"

L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

Interpretazione dello statuto

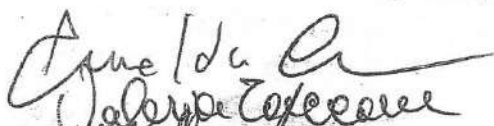
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

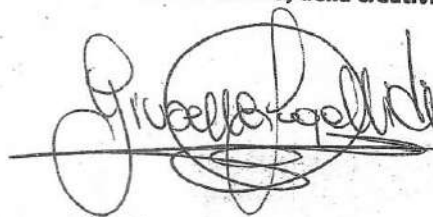
ART. 5

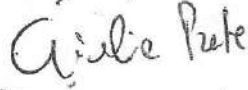
Attività e Finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della creatività, della vocalità e delle attività di interesse generale;


Statuto di Associazione di Promozione Sociale



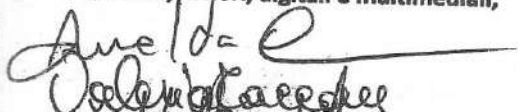



- b) produzione, gestione e diffusione di contenuti culturali, artistici ed educativi attraverso piattaforme digitali, siti web, archivi sonori e strumenti multimediali, con particolare riferimento al sito web "www.voclinascolto.it" quale luogo di promozione della vocalità, della ricerca artistica e delle attività associative.
- c) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, produzione e diffusione di contenuti sonori, vocali, culturali e artistici attraverso podcast, piattaforme digitali, web radio e strumenti multimediali;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, con particolare riferimento a residenze artistiche, percorsi site-specific, festival, cammini culturali e iniziative di valorizzazione territoriale;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace, della nonviolenza, dell'ascolto reciproco e della coesione sociale attraverso attività educative, culturali e artistiche;
- f) interventi di riqualificazione culturale, sociale o artistica di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, anche attraverso attività creative, comunitarie, formative o di ricerca sulla voce e sul patrimonio immateriale;

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni:

- a) progettare, organizzare e realizzare laboratori, percorsi formativi, workshop, attività educative e iniziative di avvicinamento alla vocalità, alla creatività e alle arti performative;
- b) ideare, realizzare e coordinare residenze artistiche, processi di co-creazione con le comunità e percorsi di ricerca artistica;
- c) organizzare festival, rassegne, eventi, incontri pubblici, performance, conferenze, seminari e momenti di restituzione artistica, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- d) produrre opere artistiche, vocali, sonore, teatrali, musicali, audiovisive e digitali, sostenendo la progettazione e lo sviluppo creativo degli artisti coinvolti;
- e) sviluppare, aggiornare e gestire il portale voclinascolto.it come piattaforma digitale per la divulgazione culturale, la produzione editoriale e multimediale, la documentazione delle attività artistiche, l'archivio sonoro, la formazione online e la creazione di comunità attraverso pratiche di vocalità, ascolto e partecipazione;
- f) realizzare attività di ricerca, documentazione, archiviazione, divulgazione e produzione di materiali editoriali, sonori, digitali e multimediali;


 Aurelio
 Statuto di Associazione di Promozione Sociale
 Danilo Arfuro


 Giuseppina
 2
 Aile Pate

- g) attivare percorsi di inclusione sociale e partecipazione culturale rivolti a cittadini, giovani, scuole, comunità fragili o con minori opportunità;
- h) stabilire collaborazioni, convenzioni e partenariati con enti pubblici e privati, istituzioni culturali, educative e sociali, organizzazioni del Terzo Settore, università e realtà territoriali;
- i) promuovere attività di raccolta fondi e campagne di sostegno, nel rispetto delle normative sulla trasparenza;
- j) gestire spazi culturali, creativi e formativi utili allo svolgimento delle attività istituzionali;
- k) prevedere forme di contribuzione, abbonamento o sostegno economico per l'accesso a contenuti digitali, materiali formativi, archivi sonori o iniziative culturali erogate attraverso la piattaforma *vociinascolto.it*, considerati a tutti gli effetti parte delle attività istituzionali e finalizzati al sostegno delle finalità associative.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Le attività svolte dagli aderenti in qualità di volontari non possono essere retribuite in alcun modo; essi possono esclusivamente ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Resta tuttavia possibile per l'Associazione avvalersi, nei limiti dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato, anche rese da propri associati, quando necessarie allo svolgimento delle attività di interesse generale o delle attività diverse consentite. I volontari devono essere iscritti nell'apposito registro e devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017

ART. 6

Ammissione ed esclusione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. La domanda di ammissione può essere presentata in forma cartacea o attraverso strumenti digitali (sito internet, form online, posta elettronica o piattaforme equivalenti), purché sia possibile identificare il richiedente e conservare la richiesta. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda nella prima seduta utile e comunica l'esito all'interessato con mezzi telematici. L'iscrizione nel libro soci avviene contestualmente al versamento della quota associativa annuale. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;

Amelia Ida C...
Calabria...
Statuto di Associazione di Promozione Sociale
Deriva Super

Giuseppe...
 3
Quele Prete *Mario Brusa*



- b) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto. Le persone giuridiche aderenti all'Associazione esercitano il diritto di voto tramite il proprio rappresentante legale o persona da questi delegata.

ART. 7

Diritti e doveri degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- Non è ammessa l'adesione all'Associazione per un periodo temporaneo.
- La qualità di socio ha carattere permanente, fatti salvi i casi di recesso, decadenza o esclusione.

ART. 8

Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno mediante avviso

Anna Ida C.
Valeria Accorci
Walter...

Statuto di Associazione di Promozione Sociale

Daniela...

Giulio Prete

Giuseppe...
Marco...

telematico inviato all'indirizzo e-mail comunicato dal socio all'Associazione e risultante dal libro soci. L'avviso deve essere inviato almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere: data, orario, ordine del giorno, modalità di partecipazione e, se prevista, la data della seconda convocazione. L'avviso telematico è a tutti gli effetti valido quale convocazione ufficiale. L'Assemblea è altresì convocata quando lo richieda almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. È ammessa la partecipazione all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza (quali, a titolo esemplificativo, Zoom, Google Meet o piattaforme analoghe), purché sia garantita la possibilità di identificare i partecipanti, di intervenire, di discutere e di votare. La partecipazione tramite mezzi telematici equivale a tutti gli effetti alla presenza fisica. I voti sono palesi, salvo che si tratti di deliberazioni riguardanti persone. I verbali sono conservati, anche in formato digitale, presso la sede dell'Associazione e messi a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. L'Assemblea è ordinaria in tutti i casi non attinenti a modifiche statutarie o allo scioglimento dell'Associazione, per i quali è convocata in forma straordinaria. Le deliberazioni assembleari devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione e conservato presso la sede dell'Associazione, anche in formato digitale. I soci hanno diritto di consultare i verbali previa richiesta.

ART. 10

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea delibera esclusivamente sulle materie ad essa attribuite dal presente Statuto e dalla normativa vigente. Ogni altra competenza non espressamente riservata all'Assemblea è di pertinenza del Consiglio Direttivo, che provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

L'Assemblea deve:

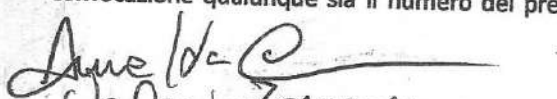
- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

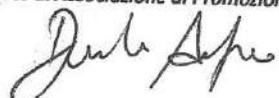
ART. 11

Assemblea ordinaria

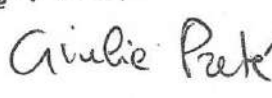
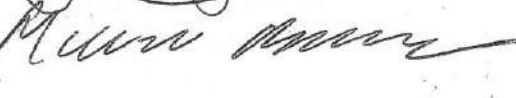
L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto inviato ai soci all'indirizzo e-mail comunicato all'Associazione, almeno 10 giorni prima della data fissata.

L'avviso deve contenere: data, orario, ordine del giorno, modalità di partecipazione e, se prevista, la data della seconda convocazione. L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica, tramite piattaforme digitali quali, a titolo esemplificativo, Zoom, Google Meet o analoghe, purché sia garantita l'identificabilità dei partecipanti, la possibilità di intervenire, di discutere e di votare. La partecipazione tramite mezzi telematici equivale a tutti gli effetti alla presenza fisica. È ammessa l'espressione del voto per via elettronica attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'Associazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Gli associati possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta. Ogni socio può ricevere un massimo di tre deleghe. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti





Statuto di Associazione di Promozione Sociale

espressi dai presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 3 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile e le norme sul conflitto di interessi previste dall'art. 2475-ter del Codice civile.

ART. 14

Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo esercita inoltre la revisione legale dei conti qualora siano superati i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16

Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17

Risorse economiche

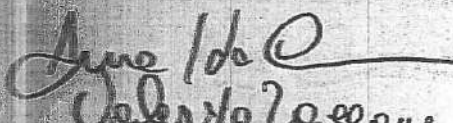
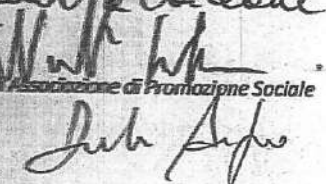
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
- È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Il patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

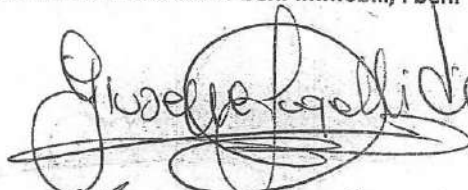
ART. 18

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni


Valerio Lacone

Giulio Anfo
Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale

7
Cirole Prete


Giuseppe Gollide

Mario Basso

mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale ha durata annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio dell'Associazione, o il rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti di legge, sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 21

Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 23

Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 24

Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
- I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 10 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 10 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile. L'Associazione tiene inoltre il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017

ART. 25

Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del RUNTS, ad altro Ente del Terzo Settore che persegua finalità analoghe o comunque rientranti tra quelle di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017

ART. 27

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto, firmato e sottoscritto.

[Firma]
Valerio Taccarelli
[Firma]
Giuseppe Gellide
[Firma]
Giovanna Prete
Aut. Sprague

